

N. R.G. 299/2022 V.G.

### **Tribunale di Prato**

sezione civile – fallimenti e procedure concorsuali

Il Giudice, dott. Enrico Capanna,

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 12.4.2022;

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

sul ricorso proposta da \_\_\_\_\_, avente sede legale a \_\_\_\_\_, con il patrocinio degli avv.ti \_\_\_\_\_, per la conferma delle misure preventive e cautelari di cui agli artt. 6 e 7 del d.l. 118/2021, convertito dalla legge n.147/2021;

#### ***rilevato che***

il ricorrente, con atto depositato in data 28.2.2022, ha chiesto, in tesi, la conferma delle misure protettive *erga omnes* richieste congiuntamente all'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi per il termine di giorni 120, salvo ulteriori proroghe; in ipotesi, la modifica delle già menzionate misure nei termini e alle condizioni che saranno ritenute di giustizia;

nello specifico il ricorrente ha illustrato che attualmente è pendente presso il Tribunale di Prato l'istanza per la dichiarazione di fallimento di cui al r.g. p.f. n. 2/2022, nonché sono pendenti le procedure esecutive mobiliari e immobiliari presso il Tribunale di Prato, rispettivamente, ai r.g.e. nn. 735/2021 e 166/2018;

il Giudice, accertata la competenza del Tribunale adito e la completezza della documentazione da allegare ai sensi dell'art. 7 co.2, nonché accertata la tempestività della presentazione del suddetto ricorso ha provveduto a fissare l'udienza con decreto emesso entro 10 giorni dal deposito del ricorso;

il decreto di fissazione dell'udienza ha disposto la notificazione, a cura del ricorrente e con le specifiche modalità ivi previste *ex art.151 c.p.c.*, all'esperto, ai primi dieci creditori per ammontare di cui all'elenco ai sensi dell'art. 7 co.2 let. c), nonché ai creditori istituzionali Agenzia delle Entrate, Agenzia dell'Entrate – Riscossione, INPS, nonché ai creditori procedenti nelle procedure di esecuzione forzata sopra individuate e al PM quale istante nella procedura prefallimentare sopra indicata;

all'udienza, l'esperto ha relazionato in ordine all'attività espletata dal momento della propria nomina, ha illustrato il programma di risanamento aziendale che il ricorrente si prefigge e ha riferito dell'andamento delle trattative con i creditori;

in particolare, l'esperto ha affermato che *“subito dopo l'accettazione dell'incarico sono iniziati i confronti con il debitore e con i creditori; [...] l'idea portante del debitore è di proseguire l'attività con continuità diretta, mediante cambio generazionale, o con continuità indiretta mediante alienazione dell'impresa. Nello specifico la società ha redatto in bozza un business plan che vede il pagamento dei creditori nei seguenti termini: prosecuzione dell'attività specifica per pagamento dei vari creditori-fornitori; pagamento del creditore Erario attraverso i vari strumenti di dilazione e rottamazione a cui la società ha già aderito e pagamento del ceto bancario mediante il prezzo di liquidazione dell'impresa. Tale progetto vede però come punto nevralgico l'accesso al finanziamento da parte dei soggetti che comprerebbero le quote/l'azienda. Si sottolinea che dunque l'atto di alienazione è al momento la strada principale per effettuare una negoziazione a saldo e stralcio”*;

i creditori intervenuti hanno confermato l'avvio delle trattative con il ricorrente; nonché hanno manifestato la propria disponibilità ad addivenire ad un accordo di composizione negoziata della crisi;

in particolare, il creditore \_\_\_\_\_ ha avvertito che, ferma restando la propria disponibilità per le trattative, il margine per accettare una definizione a *“saldo e stralcio”* è limitata stante la garanzia ipotecaria del proprio credito e la capienza del compendio immobiliare pignorato;

la difesa del ricorrente, alla luce della relazione dell'esperto nonché di quanto espresso dagli altri soggetti intervenuti, ha rinnovato le proprie richieste, *in tesi e in ipotesi*, e nello specifico ha indicato in giorni 120, salvo ulteriori proroghe, la durata necessaria delle misure protettive richieste;

#### ***ritenuto che***

dalla sommaria attività istruttoria effettuata emerge il *fumus* e il *periculum* necessario per la concessione delle misure richieste;

con riguardo al *fumus*, la relazione dell'esperto evidenzia la sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi che affligge l'attività imprenditoriale del ricorrente e che vi siano margini per lo svolgimento di trattative con i creditori volte al raggiungimento di un accordo funzionale a detto risanamento;

in particolare, i creditori intervenuti hanno manifestato la propria disponibilità alla composizione negoziale e che il rilievo effettuato dal creditore ipotecario non si possa ritenere elemento ostativo alla possibilità di realizzazione di un accordo, ma che sia solo espressione della propria forza contrattuale che verrà manifestata in sede di trattative;

in merito, in sede di conferma delle misure protettive e cautelari richieste, al Giudice sia richiesto di vagliare esclusivamente la sussistenza della disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere una

trattativa per la composizione negoziale della crisi, mentre non sia necessario vagliare l'effettiva probabilità che un tale accordo sia raggiunto, atteso che, ai sensi dell'art. 7 co.6, le misure qui in esame sono in ogni tempo modificabili o revocabili laddove si manifestassero sproporzionate o non utili;

diversamente, in sede di rinnovo delle misure protettive e cautelari, sia demandato al Giudice il compito di accertare l'imminenza di accordo fra le parti e l'effettiva necessità di una proroga del termine per perfezionare una intesa già quasi pienamente raggiunta;

con riguardo al *periculum*, le misure richieste siano utili per lo svolgimento delle trattative e adeguate e proporzionate all'obbiettivo di risanamento dell'impresa;

in particolare, si possa ritenere implicito e presunto tale pregiudizio laddove si consideri la sentenza dichiarativa di fallimento, il conseguimento di diritti di prelazione non concordati o l'avvio e il perseguimento di azioni esecutive e cautelari su beni e diritti strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, quale il caso qui in esame ove le azioni esecutive riguardano beni componenti l'azienda del ricorrente;

la durata di 120 giorni, salvo proroghe, richiesta sia proporzionata alla luce della complessità dell'attività da svolgersi rappresentata dall'esperto e dall'assenza di pregiudizi particolari a carico dei creditori, considerato l'ammontare delle loro ragioni e le garanzie in loro possesso;

siano pertanto presenti i presupposti per la conferma delle misure protettive, la cui efficacia decorre dalla pubblicazione nel registro delle imprese;

### **PQM**

**CONFERMA** le misure protettive richieste, con la conseguenza che dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori del ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né di iniziare e proseguire azioni cautelari ed esecutive sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali è esercitata l'attività di impresa.

Si comunichi, a carico della cancelleria, al ricorrente e all'esperto; quest'ultimo provveda a notificarlo a mezzo pec a tutti i soggetti già destinatari dell'avviso di fissazione dell'udienza celebratasi.

Prato, 22.4.2022

Il Giudice

dott. Enrico Capanna